



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

IL VISTO DI INGRESSO E IL VISTO PER RICERCA

FAQ

Il visto di ingresso e il visto per ricerca

FAQ

Documento a cura della Unità di Processo "Internazionalizzazione"
- Internazionalizzazione e Programmi europei, Università di
Firenze.

Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2024

Indice

IL VISTO DI INGRESSO	3
Che cos'è?	3
Il visto è sempre richiesto per l'ingresso di cittadini stranieri in Italia?	3
I cittadini di quali paesi sono soggetti all'obbligo del visto?	3
Chi rilascia il visto di ingresso in Italia?	4
Come sono classificati i visti?	4
Quali tipologie di visto esistono?	5
Che differenza c'è fra durata e validità del visto?	6
IL VISTO PER RICERCA	7
Qual è il riferimento normativo del visto per ricerca?	7
Cosa permette di fare un visto per ricerca e chi può beneficiarne?	7
UNIFI è iscritta nell'elenco del MUR?	7
Quali sono i requisiti per richiedere un visto d'ingresso per ricerca?	7
Quali sono i doveri dell'istituto di ricerca che accoglie il ricercatore?	8
Le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore e per la polizza assicurativa sono sempre a carico di UNIFI in quanto istituto di ricerca ospitante?	8
In cosa consiste la convenzione di accoglienza che il ricercatore straniero e l'istituto di ricerca devono stipulare?	9
Da dove devono provenire le risorse mensili messe a disposizione del ricercatore?	9
L'attività di ricerca può essere svolta anche nelle forme di lavoro autonomo?	9
Come viene avviata la richiesta di visto per ricerca?	10
Quali sono le modalità di rilascio del nulla osta per la successiva concessione del visto?	10
Cosa deve fare il ricercatore dopo il rilascio del nulla osta?	11
Cosa deve fare il ricercatore una volta entrato in Italia con il visto per ricerca?	11
Quale documentazione deve presentare il ricercatore al momento dell'appuntamento presso il SUI?	12
Come si richiede il permesso di soggiorno?	12
Quale documentazione deve produrre il ricercatore in occasione della prima convocazione in Questura?	13
È possibile iniziare a svolgere l'attività di ricerca nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca?	13
Qual è la durata del permesso di soggiorno per ricerca?	14
È possibile rinnovare un permesso di soggiorno per ricerca? In che modo?	14
Un ricercatore, già soggiornante in Italia, può richiedere il permesso di soggiorno per ricerca?	14
Con visto per studio è possibile svolgere attività di ricerca (ad es: assegno di ricerca)?	14
Il permesso di soggiorno per ricerca è convertibile in un altro titolo al soggiorno?	15
Nel caso di cittadini di paesi esenti visto (per periodi inferiori a tre mesi) sono possibili più ingressi in Italia ognuno per una durata inferiore a tre mesi? Quanto tempo deve passare tra un ingresso e l'altro?	15
FAMILIARI DEL RICERCATORE	15
È possibile il ricongiungimento familiare?	15
Cosa prevede la procedura per "Familiari al seguito"?	16
Cosa prevede la procedura per "Ricongiungimento familiare"?	17
Cosa prevede la procedura per "Ricongiungimento familiare in deroga (o coesione familiare)"?	18

IL VISTO DI INGRESSO

Che cos'è?

Il visto di ingresso, che può essere di breve o di lunga durata, è un'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio dello Spazio Schengen e della Repubblica Italiana. Consiste in un apposito "sticker" applicato sul passaporto o su altro documento di viaggio (in corso di validità) del richiedente.

Il visto è sempre richiesto per l'ingresso di cittadini stranieri in Italia?

No. I cittadini di alcuni Paesi/entità e autorità territoriali¹ sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, per turismo, missione, affari, invito, motivi religiosi, transito, trasporto, gara sportiva e studio.

I cittadini di quali paesi sono soggetti all'obbligo del visto?

I cittadini dei seguenti paesi/entità territoriali², titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:

Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia,

¹ https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto/

² https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto/

Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre un questionario online per confermare se lo straniero che intenda fare ingresso ha bisogno del visto per venire in Italia su <https://vistoperitalia.esteri.it>.

Chi rilascia il visto di ingresso in Italia?

Esso è rilasciato dalle Rappresentanze italiane all'estero. L'Ambasciata o il Consolato Italiano competente a ricevere la domanda di visto di ingresso è quella del luogo di residenza abituale del cittadino straniero richiedente.

Come sono classificati i visti?

Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010 – da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/1155 del 20/06/2019), i visti sono divisi in:

- **Visto di Transito Aeroportuale (tipo A)** per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati nei territori degli Stati membri e non consente al titolare di entrare nello spazio Schengen;
- **Visto Schengen Uniforme (VSU)**, valido per il territorio dello Spazio Schengen, rilasciato per soggiorni di breve durata, (tipo C). La durata massima è pari a 90 giorni ogni 180 giorni, calcolati dalla data di primo ingresso. Gli ingressi possono essere uno, due o più ingressi. Se ricorrono le condizioni possono essere rilasciati Visti Uniformi Schengen con validità di un anno (C1), due anni (C2), tre anni (C3) o cinque anni (C5).

- **Visto a Validità Territoriale Limitata (VTL)**, validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragioni d'urgenza, o in caso di necessità.
- **Visto per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionale" (VN)**, validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.

Quali tipologie di visto esistono?

Le tipologie di visto variano in base al motivo del viaggio. L'allegato A del Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso, n. 850, dell'11 maggio 2011, elenca e delinea l'ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti in ciascuno Stato estero:

- Visto per adozione
- Visto per affari
- Visto per cure mediche
- Visto diplomatico
- Visto per gara sportiva
- Visto per investitori
- Visto per invito

- Visto per lavoro autonomo
- Visto per lavoro autonomo per costituzione di start up innovative
- Visto per lavoro subordinato
- Visto per lavoro subordinato di tipo stagionale
- Visto per missione
- Visto per motivi familiari (sono stati ricondotti a tale unica motivazione, i visti precedentemente rilasciati per familiare al seguito e per ricongiungimento familiare)
- Visto per motivi religiosi
- Visto per reingresso
- Visto per residenza elettiva
- Visto per ricerca
- Visto per studio
- Visto per transito (è stata prevista la concessione di tale visto, quale ulteriore fattispecie riconducibile al tipo C, che è subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio del visto per turismo e in presenza di analoghe condizioni)
- Visto per turismo
- Visto per vacanze-lavoro
- Visto per volontariato

Per visite presso le università è generalmente concesso il visto per ricerca o il visto per studio. Le procedure di rilascio del visto possono richiedere molto tempo ed è quindi necessario attivarsi con congruo anticipo (almeno 3 mesi).

Che differenza c'è fra durata e validità del visto?

In ogni visto di ingresso sono espressi due valori temporali:

La durata è il periodo effettivo di soggiorno massimo consentito. Il visto concesso per periodi di permanenza fino a 90 giorni è detto "Visto Schengen Uniforme" (VSU); invece quello concesso per periodi di permanenza superiori a 90 giorni è denominato "Visto Nazionale" (VN).

La validità è il tempo all'interno del quale il visto può essere fruito.

IL VISTO PER RICERCA

Qual è il riferimento normativo del visto per ricerca?

Il visto per ricerca è disciplinato dal Testo Unico n. 286/1998, art. 27-ter e successive modifiche ed integrazioni.

Cosa permette di fare un visto per ricerca e chi può beneficiarne?

Il visto per ricerca consente l'ingresso in Italia allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, chiamato in Italia per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di un'università o istituto di ricerca iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla base di una convenzione di accoglienza e previo nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione - SUI.

Il ricercatore straniero può fare ingresso e soggiornare sul territorio nazionale per periodi superiori a 3 mesi al di fuori delle quote stabilite annualmente con il decreto flussi.

UNIFI è iscritta nell'elenco del MUR?

Sì, UNIFI è iscritta nell'elenco degli istituti autorizzati alla stipula delle convenzioni di accoglienza dal 18 gennaio 2012 con il numero 170.

Quali sono i requisiti per richiedere un visto d'ingresso per ricerca?

L'ingresso ed il soggiorno a fini di ricerca di cittadini stranieri sono consentiti in presenza dei seguenti requisiti:

- ✓ Il ricercatore deve essere prima di tutto selezionato da UNIFI, quale "Istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal MUR" e deve essere in possesso

di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato;

- ✓ il periodo di permanenza in Italia deve avere finalità di ricerca e deve essere superiore a 3 mesi;
- ✓ l'istituto di ricerca ospitante (UNIFI) deve essere iscritto nell'apposito elenco degli Istituti autorizzati alla stipula delle convenzioni di accoglienza tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Quali sono i doveri dell'istituto di ricerca che accoglie il ricercatore?

L'istituto di ricerca che accoglie il ricercatore è tenuto a:

- ✓ stipulare una convenzione di accoglienza con il ricercatore, specificando le condizioni di lavoro e i suoi compensi che dovranno essere almeno il doppio dell'importo mensile dell'assegno sociale.
- ✓ approvare il progetto di ricerca che il ricercatore è chiamato a svolgere.
- ✓ sostenere le spese per il viaggio di ritorno del Ricercatore nel Paese di provenienza.
- ✓ stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto di ricerca (nel caso di UNIFI dal Dipartimento ospitante), che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso dello straniero rispetto all'oggetto della ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

Le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore e per la polizza assicurativa sono sempre a carico di UNIFI in quanto istituto di ricerca ospitante?

No. Nel caso in cui la partecipazione del ricercatore ad attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'UE, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile, tali spese sono a carico di tali enti.

In cosa consiste la convenzione di accoglienza che il ricercatore straniero e l'istituto di ricerca devono stipulare?

Con la convenzione di accoglienza il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto (nel caso di UNIFI dal Dipartimento ospitante), che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari oppure l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

Da dove devono provenire le risorse mensili messe a disposizione del ricercatore?

Le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro del ricercatore, possono provenire non solo dall'istituto di ricerca che sottoscrive la convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

L'attività di ricerca può essere svolta anche nelle forme di lavoro autonomo?

L'attività di ricerca cui è chiamato il cittadino straniero può essere svolta, a seconda della convenzione di accoglienza stipulata con l'Università o l'Istituto di ricerca, sia nelle forme di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di addestramento alla ricerca.

Tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato; sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrano in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attività di ricerca (v. Nota Miur 7/7/2010).

Come viene avviata la richiesta di visto per ricerca?

Il visto per ricerca è rilasciato a seguito di richiesta di nulla osta presentata, su istanza del Dipartimento interessato, dal Rettore tramite l'UP Internazionalizzazione - Internazionalizzazione e Programmi europei, allo Sportello Unico per l'Immigrazione con procedura telematica.

Il singolo ricercatore, pertanto, non può avviare autonomamente la procedura di richiesta di visto per ricerca.

La documentazione utile alla richiesta è disponibile nella Intranet di Ateneo³.

Quali sono le modalità di rilascio del nulla osta per la successiva concessione del visto?

La richiesta di nulla osta è presentata dal Rettore (su istanza del Dipartimento interessato), tramite l'UP Internazionalizzazione - Internazionalizzazione e Programmi europei, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze - SUI con apposita procedura telematica. L'accesso avviene dal sito <https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm> unicamente tramite apposite credenziali (accesso riservato).

Il SUI dopo aver accertato la correttezza della richiesta inviata dall'istituto di ricerca procede all'acquisizione del parere della Questura sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale. Se il parere è favorevole, lo Sportello (SUI) rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della

³ <https://www.unifi.it/vp-10850-docenti-e-ricercatori-internazionali.html>

richiesta e lo trasmette telematicamente alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza del ricercatore. Contemporaneamente lo Sportello invia all'UP Internazionalizzazione - Internazionalizzazione e Programmi europei, a mezzo PEC, la comunicazione di avvenuto rilascio di nulla osta.

L'Ufficio Internazionalizzazione e Programmi europei provvede a comunicare l'avvenuto rilascio del nulla osta al Dipartimento ospitante con l'indicazione degli adempimenti successivi a cura del Dipartimento stesso.

Cosa deve fare il ricercatore dopo il rilascio del nulla osta?

Il ricercatore, previa comunicazione del Dipartimento dell'avvenuto rilascio del nulla osta può procedere con la richiesta del visto di ingresso presso la competente Rappresentanza diplomatico- consolare italiana nello Stato di residenza (entro 180 giorni dalla data di rilascio del nulla osta), ottenuto il quale può entrare in Italia.

Cosa deve fare il ricercatore una volta entrato in Italia con il visto per ricerca?

Il ricercatore, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, assistito da personale del Dipartimento, deve recarsi (munito della documentazione necessaria) presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (previo appuntamento da fissare da parte del Dipartimento).

Il SUI rilascerà al ricercatore apposito kit contenente la documentazione necessaria per la richiesta di permesso di soggiorno, rivolta al Questore della Provincia in cui l'interessato è domiciliato.

Lo Sportello provvederà inoltre all'attribuzione del codice fiscale al ricercatore attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria e consegnerà il relativo certificato.

Quale documentazione deve presentare il ricercatore al momento dell'appuntamento presso il SUI?

Il ricercatore, al momento dell'appuntamento, dovrà esibire allo Sportello (SUI) la seguente documentazione:

- convenzione di accoglienza firmata in originale;
- documento di identità originale dell'incaricato di Dipartimento che accompagnerà il ricercatore, più fotocopia dello stesso;
- passaporto del ricercatore in corso di validità e fotocopia delle pagine con foto/dati anagrafici e con il visto;
- due marche da bollo da 16 euro (indicate dal Dipartimento nella richiesta di avvio del procedimento);
- modulo "Comunicazione di cessione del fabbricato" o prenotazione alberghiera (minimo 15 giorni).

Come si richiede il permesso di soggiorno?

Il ricercatore dovrà recarsi presso uno degli uffici postali abilitati come Sportello Amico, presentando la seguente documentazione (da inserire nella busta del kit aperta):

- modulo di richiesta prodotto dal SUI e sottoscritto dall'interessato (modello 209)
- ricevuta del bollettino postale
- fotocopia delle pagine del passaporto con foto/dati anagrafici e visto
- copia della convenzione di accoglienza

Dovrà inoltre essere esibito il passaporto originale.

Il ricercatore dovrà inoltre versare la somma di € 30 per coprire il costo dell'assicurata postale di invio del modello 209 al CSA (Centro Servizi Amministrativi) di Poste Italiane, che avverrà a cura dell'ufficio postale.

Al momento dell'accettazione dell'istanza da parte dell'ufficio postale, verrà rilasciata al ricercatore una lettera di convocazione, contenente le informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza (data, ora e ufficio in cui

presentarsi) per le successive attività di istruttoria della domanda (es. rilievi fotodattiloscopici).

Quale documentazione deve produrre il ricercatore in occasione della prima convocazione in Questura?

Il ricercatore dovrà produrre:

- 4 fotografie formato tessera con fondo bianco
- passaporto originale
- fotocopia del modello 209
- convenzione di accoglienza
- copia della ricevuta di pagamento dell'assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSN
- comunicazione di cessione del fabbricato
- copia della ricevuta di pagamento dell'assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSN
- comunicazione di cessione del fabbricato

Sarà consegnata una ricevuta, sulla quale sono presenti una UserID ed una password tramite cui è possibile seguire lo stato di avanzamento della pratica collegandosi al sito portaleimmigrazione.it "Area Riservata Stranieri". È possibile verificare lo stato della propria pratica anche attraverso il sito della Polizia di Stato questure.poliziadistato.it/stranieri.

Non appena il permesso di soggiorno elettronico sarà stato prodotto, il ricercatore riceverà dalla Questura tramite SMS le informazioni necessarie per il ritiro.

È possibile iniziare a svolgere l'attività di ricerca nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca?

Sì, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

Qual è la durata del permesso di soggiorno per ricerca?

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso.

Esso è rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.

È possibile rinnovare un permesso di soggiorno per ricerca? In che modo?

Il permesso di soggiorno è rinnovato in caso di proroga del programma di ricerca, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. La richiesta di rinnovo può essere presentata per posta, tramite gli apposti kit disponibili presso gli uffici postali, inserendo nel plico anche la convenzione di accoglienza rinnovata.

Un ricercatore, già soggiornante in Italia, può richiedere il permesso di soggiorno per ricerca?

Sì, salvo una serie di eccezioni, il nullaosta al lavoro per ricerca scientifica può essere richiesto anche dal cittadino straniero che si trova già sul territorio nazionale ad altro titolo. In tal caso, una volta ottenuto il nullaosta al lavoro, il permesso di soggiorno per ricerca viene rilasciato in esenzione dal visto.

Tale richiesta non può essere fatta dallo straniero che soggiorna già in Italia con un permesso per asilo (o richiesta di asilo) o per protezione temporanea, per casi speciali, cure mediche o lavoro oppure destinatario di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

Con visto per studio è possibile svolgere attività di ricerca (ad es: assegno di ricerca)?

NO, con visto per studio è possibile svolgere attività lavorativa di tipo subordinato e non autonomo (nel rispetto del numero massimo di 20 ore settimanali).

Il permesso di soggiorno per ricerca è convertibile in un altro titolo al soggiorno?

I ricercatori stranieri, una volta completata l'attività di ricerca per cui hanno fatto ingresso, possono ottenere un nuovo permesso di soggiorno per cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa coerente con l'attività di ricerca completata, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale.

L'interessato può richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata ("permesso per Ricerca lavoro").

Nel caso di cittadini di paesi esenti visto (per periodi inferiori a tre mesi) sono possibili più ingressi in Italia ognuno per una durata inferiore a tre mesi? Quanto tempo deve passare tra un ingresso e l'altro?

Si può soggiornare nei Paesi Schengen nel loro complesso per TURISMO fino a un massimo di 90 giorni ogni 180. Nel caso in cui il periodo di 90 giorni sia frazionato nell'arco dei 180 giorni complessivi non occorre che trascorra un determinato periodo di tempo fra un ingresso e l'altro.

FAMILIARI DEL RICERCATORE

È possibile il ricongiungimento familiare?

Sì, Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

I cittadini stranieri appartenenti a Paesi extra UE che fanno ingresso in Italia a fini di ricerca possono essere accompagnati da:

- Coniuge;

- Figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

Per l'ingresso in Italia dei familiari esistono tre diverse procedure: Familiari al seguito, Ricongiungimento familiare e Ricongiungimento familiare in deroga (o coesione familiare).

Cosa prevede la procedura per "Familiari al seguito"?

Questa procedura viene utilizzata dal ricercatore straniero che ha già ottenuto un visto di ingresso e che si trova ancora all'estero. Esso predisporrà una delega a una persona regolarmente soggiornante in Italia per presentare in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, predisposta secondo le modalità indicate dall'Autorità diplomatica italiana competente. Il nulla osta viene inviato dal SUI all'Ambasciata competente che, a seguito della verifica della documentazione dello stato di famiglia e degli altri controlli necessari, rilascia i visti per motivi familiari.

Per maggiori informazioni⁴

Prima dell'arrivo in Italia - Requisiti

Il ricercatore deve:

- Essere in possesso di un visto di ingresso per Ricerca;
- Avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere.

Documenti necessari:

- Copia del passaporto dei familiari;
- Attestazione reddito tradotta e legalizzata (Solo se il reddito proviene da un'Istituzione estera, ad esempio l'università di provenienza del ricercatore; se

4

https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=procedimentiamministrativi&procedimento=1855&pa_prov=FI

il reddito è percepito in Italia tramite l'Istituzione che accoglie il ricercatore (l'attestazione non va tradotta né apostillata/legalizzata).

Dopo l'arrivo in Italia

I familiari devono entrare in Italia assieme al ricercatore e recarsi, entro 8 giorni lavorativi, al SUI per l'avvio della procedura di richiesta del permesso di soggiorno.

Verificata la completezza della documentazione, il SUI consegnerà ai familiari ricongiunti il plico da depositare presso un Ufficio Postale dotato di "Sportello Amico". I familiari devono seguire con precisione le istruzioni ricevute e presentarsi agli appuntamenti per il fotosegnalamento. Devono inoltre conservare la ricevuta resa dall'Ufficio Postale, da esibire unitamente al passaporto in caso di controllo di Polizia.

Cosa prevede la procedura per "Ricongiungimento familiare"?

Questa procedura è riservata ai cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno in Italia.

Prima dell'arrivo in Italia dei familiari - Requisiti

Il ricercatore deve:

- Essere in possesso di un permesso di soggiorno per ricerca;
- Avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere.

Il ricercatore presenterà apposita istanza al SUI che rilascia il nulla osta, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa.

Il nulla osta, che ha validità di 180 giorni, viene inviato dal SUI all'Ambasciata competente che, a seguito della verifica della documentazione dello stato di famiglia e degli altri controlli necessari, rilascia i visti per motivi familiari. I familiari del ricercatore devono prendere appuntamento al consolato entro il periodo di validità del nulla osta.

Dopo l'arrivo in Italia dei familiari

Dopo l'arrivo in Italia, entro 8 giorni lavorativi, i familiari devono recarsi presso il SUI per iniziare la procedura di richiesta del permesso di soggiorno, con la cessione fabbricato per l'appartamento in cui hanno preso alloggio o con la lettera della struttura ricettiva che li ospita, oltre alla copia del visto e del timbro di ingresso in area Schengen + una marca da bollo da 16 euro per ciascun richiedente permesso di soggiorno di età superiore ai 14 anni (per uno o più richiedenti di età inferiore ai 14 anni ne basta una).

Verificata la completezza della documentazione, il SUI consegnerà il plico da depositare presso un Ufficio Postale dotato di "Sportello Amico".

Cosa prevede la procedura per "Ricongiungimento familiare in deroga (o coesione familiare)"?

La coesione familiare è un ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico competente e relativo visto.

Sono da considerare regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri entrati in Italia come turisti, provenienti da Paesi terzi (cioè non appartenenti all'UE) con cui l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali che prevedono l'esenzione del visto per motivi turistici. La richiesta può essere inoltrata alla Questura fino ad un anno dopo la scadenza del permesso di soggiorno posseduto in precedenza o del periodo di soggiorno consentito per turismo.

Per questa procedura è necessario entrare in Italia con i certificati attestanti il legame familiare già tradotti e apostillati o legalizzati nel Paese di origine, che andranno esibiti in Questura. La legalizzazione passa dal Consolato italiano nel Paese di origine dei familiari, l'apostille dagli uffici a ciò preposti, sempre nel Paese di origine. Se chiedere l'apostille o la legalizzazione dipende dagli accordi sottoscritti dall'Italia con ciascun Paese in questa materia.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.